



Registro Imprese Area Utente

Dir. n. 17

8 ottobre 2013

Oggetto: Tasse sulle concessioni governative per le attività regolamentate (impiantistica – autoriparatori – facchinaggio – pulizia – commercio all’ingrosso - agenti di commercio e agenti d’affari in mediazione).

Il Conservatore

Preso atto che l’articolo 22 della Tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n.641 (*Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*) stabilisce che la predetta tassa è dovuta per le “*Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall’articolo 3, comma 138, della Legge n.549/1995 e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati dalla tariffa approvata con il Decreto ministeriale 20 agosto 1992 (...)*”; tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua anche l’iscrizione agli Albi per l’“ *Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art.86)*”;

Considerato che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n.353/E del 5 dicembre 2007, ha affrontato l’argomento dell’applicabilità delle tasse sulle concessioni governative di cui all’art.22 della Tariffa per le attività regolamentate (impiantistica – autoriparatori – facchinaggio – pulizia – commercio all’ingrosso) e, richiamando la nota del Ministero delle Attività Produttive, del 17 ottobre 2003, prot.558291, nella quale viene precisato che i Registri e gli Albi nei quali devono essere iscritte tali imprese “*assumono la natura di registri ed albi abilitanti*”, ha sostenuto che l’iscrizione nel Registro delle Imprese e nell’Albo delle imprese artigiane delle suddette attività regolamentate sono da assoggettare al pagamento della tassa di concessione governativa;

Atteso che, con direttiva n.1, del 7 gennaio 2008, l'Ufficio del Registro delle Imprese ha disposto il pagamento delle TT.CC.GG. anche per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso, in ottemperanza alla succitata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate;

Tenuto conto, altresì, che, con direttiva n.1, del 2 aprile 2009, sempre l'Ufficio del Registro delle Imprese di questa Camera ha disposto l'obbligatorietà del pagamento delle tasse di concessione governative per l'esercizio di tutte le attività qualificate ogniqualvolta si accerti il possesso del requisito professionale abilitante all'esercizio dell'attività dell'impresa;

Considerato, inoltre, che il Ministero delle Finanze, con nota del 7 aprile 1995, prot V/11/1698/93, in merito a chiarimenti chiesti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulle TT.CC.GG., ha precisato che il presupposto tributario per la tassa non è costituito dall'iscrizione nei "registri" bensì dai "provvedimenti amministrativi collegati all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi";

Richiamata: a) la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio Area Consulenza Giuridica Ufficio Fiscalità Generale - del 26 ottobre 2004, in risposta ad un quesito della Camera di Commercio di Udine, con cui ha sottolineato che la T.C.G., nella fattispecie del trasferimento di residenza di iscritti negli Albi e Ruoli, non va riversata se il soggetto, già abilitato, si trasferisce in altra provincia; b) la nota del 09 aprile 2013 dell'Unioncamere, relativamente agli "aggiornamenti ex albi e ruoli", con cui si è chiarito, a seguito di un incontro con rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, e in attesa della risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito posto dall'Unioncamere nel mese di giugno 2012, che la T.C.G. è dovuta in caso di avvio dell'attività mentre non è dovuta in tutti i casi di "aggiornamento" della posizione nel Registro Imprese e nel REA;

Ritenuto di provvedere a riguardo, nelle more di ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate,

DISPONE

1. l'obbligo al pagamento della tassa di concessione governativa:

- per l'avvio di tutte le attività regolamentate, incluse le attività di agente e rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione, di mediatore marittimo e di spedizioniere;

- per le modifiche che comportano l'accertamento del possesso del requisito tecnico-professionale abilitante all'esercizio dell'attività (ad es. cambio del responsabile tecnico, dell'amministratore abilitante, del preposto, ecc);
 - per gli ex "Albi e ruoli" nelle seguenti ipotesi: 1) nomina di un nuovo Preposto non iscritto nel soppresso ruolo; 2) sostituzione di un Preposto o di un Amministratore abilitante, nell'ambito della sezione "Modifiche" dell'apposita modulistica;
2. che non è dovuta la tassa di concessione governativa:
- in tutti i casi di "aggiornamento" degli ex "Albi e Ruoli" inclusa la nomina di preposti, iscritti nei soppressi ruoli, per le localizzazioni già precedentemente denunciate nel REA;
 - per i trasferimenti di iscrizione da altra provincia;
 - per le modificazioni che non comportino una nuova iscrizione abilitante;

Il Conservatore
(Dott. Domenico Spagnoli)